

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
TREVISO**

**NORME DI PROCEDURA PER LA REVISIONE
QUINQUENNALE DEGLI USI LOCALI**

A) NORME ORGANICHE PER LA REVISIONE QUINQUENNALE DEGLI USI

TITOLO I° - ORGANI

ART. 1°

La Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in base gli artt. 34 e seguenti del T.U. 20 settembre 1934, n. 2011, con apposita deliberazione avvia le operazioni di revisione degli usi e dispone che venga trasmessa a tutti i soggetti interessati (Comuni, Istituti Universitari, Ordini professionali e di categoria, etc.) copia della raccolta della precedente revisione, e li invita a esprimere osservazioni sulla eventuale variazione degli usi entro il termine indicato, comunque non inferiore a 45 giorni dalla ricezione della raccolta.

Scaduto il termine di cui al precedente comma la Camera di Commercio ha la facoltà di sollecitare nuovamente i soggetti interessati fissando un ulteriore termine per la ricezione delle osservazioni non superiore a 30 giorni.

Oltre alla trasmissione a tutti i soggetti interessati di copia della raccolta della precedente revisione, disposta dai commi precedenti, la Camera di Commercio può disporre l'impiego di qualsiasi altra forma di propaganda per sollecitare la diretta collaborazione degli esperti, per illustrare le finalità della revisione nonché il significato giuridico e il valore effettivo degli usi.

Con successiva deliberazione la Giunta nomina il Presidente, i membri ed il segretario della Commissione provinciale per la revisione degli usi, fissando il termine entro il quale questa può proporre, in relazione alle esigenze, alla Giunta stessa il numero e la composizione dei Comitati tecnici, ai quali sono demandati l'esame la revisione e l'accertamento degli usi per i vari settori merceologici e per le diverse attività.

ART. 2°

La Commissione provinciale per la revisione degli usi provvede a organizzare e a coordinare le operazioni di revisione.

La Commissione può limitare la nomina dei Comitati Tecnici a solo quei settori per i quali siano state ricevute adeguate informazioni circa il possibile mutamento degli usi.

Se decide di procedere alla nomina deve stabilire il numero e la composizione dei Comitati Tecnici, in base ai settori merceologici e di attività ed alla loro importanza, indirizzare, coordinare e controllare il lavoro dei Comitati stessi.

La Commissione provvede infine ad approntare lo schema della “Raccolta provinciale degli usi”, da proporre all’approvazione della Giunta e da pubblicare successivamente, in base all’art. 34 del T.U. 20.09.1934, n. 2011.

ART. 3°

La Commissione provinciale per la revisione degli usi, nominata dalla Giunta camerale, resta in carica fino al completamento della predetta revisione.

Essa è come appresso composta:

- un magistrato in quiescenza di qualifica non inferiore a “Consigliere di Appello” – Presidente, ovvero un docente in materie giuridiche od un avvocato, ciascuno con almeno 10 anni di attività
- un magistrato in quiescenza di qualifica non inferiore a “Magistrato di Tribunale” – Vice Presidente, ovvero un docente in materie giuridiche od un avvocato, ciascuno con almeno 10 anni di attività
- due rappresentanti delle categorie agricole – membri
- due rappresentanti delle categorie artigiane – membri
- due rappresentanti delle categorie industriali - membri
- quattro rappresentanti delle categorie commerciali – membri
- un rappresentante del settore creditizio – membro
- un rappresentante dei consumatori – membro
- due esperti giuridici (docenti universitari o avvocati iscritti nell’albo speciale delle giurisdizioni superiori) – membri.

Un funzionario camerale di categoria D (preferibilmente laureato in giurisprudenza o equipollenti) disimpegna le funzioni di segretario della Commissione.

I magistrati sono designati dal Presidente della Corte d'Appello. Per i rappresentanti delle categorie, potrà essere richiesta la designazione alle competenti Associazioni di categoria.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di richiedere alla Giunta la nomina di altri esperti, ad integrazione della Commissione stessa.

ART. 4°

I Comitati Tecnici, di cui all'art. 1°, hanno il compito di procedere alla revisione analitica degli usi riguardanti determinate merci oppure speciali attività o istituti giuridici.

Per ogni gruppo di merci affini o, eventualmente, anche per una sola merce, quando numerosi siano gli usi esistenti, può essere costituito un apposito Comitato Tecnico, composto da 3 a 5 membri, scelti dalla Commissione provinciale tra esperti di provata esperienza nel settore.

Il Presidente ed i componenti di ogni Comitato sono nominati dalla Giunta.

Il Segretario della Commissione provinciale è segretario dei Comitati Tecnici, nei quali può essere anche sostituito da altro funzionario camerale di categoria D.

ART. 5°

Delle riunioni sia della Commissione provinciale per la revisione degli usi, sia dei Comitati Tecnici vengono redatti appositi verbali.

TITOLO II° - MODALITA'

ART. 6°

La segreteria della Commissione potrà esaminare eventuali sentenze che, comunque, abbiano riferimento agli usi, ricercandole in apposite banche dati, riviste di settore, etc.

ART. 7°

Tutte le proposte e le segnalazioni, che pervengono alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 1, comma 2,

vengono opportunamente raccolte e classificate dalla segreteria della Commissione, che provvede a schedarle, al fine di facilitare il confronto tra quelle simili.

ART. 8°

Il complesso delle proposte, delle osservazioni, delle sentenze, delle segnalazioni viene sottoposto all'esame della Commissione provinciale, che assegna il materiale raccolto ai Comitati Tecnici, se costituiti, fissando il termine entro il quale essi devono completare l'esame dettagliato dei documenti e restituirli alla Commissione medesima, unitamente alle proposte concrete di formulazione dei singoli usi.

ART. 9°

Nell'ambito delle rispettive competenze i Comitati Tecnici esaminano accuratamente tutte le proposte di modificazione degli usi esistenti e di accertamento dei nuovi usi.

ART. 10°

Gli usi interessanti la competenza di due o più Comitati Tecnici vengono da questi congiuntamente esaminati in apposite riunioni.

ART. 11°

Nell'esame della documentazione e nella conseguente selezione del materiale raccolto, Commissione provinciale e Comitati tecnici, ove esistenti, debbono verificare se sussistono o meno gli elementi costitutivi degli usi: di quella parte, cioè, del diritto oggettivo che scaturisce spontaneamente dal sentire giuridico di coloro che operano in un determinato settore e che si manifesta col fatto della generale, costante ed uniforme ripetizione di un determinato comportamento.

Pertanto, affinché l'esistenza dell'uso possa correttamente dichiararsi, esso non solo deve riguardare una materia idonea, ma deve altresì risultare dal consolidatosi, e quindi non accidentale, spontaneo compimento di una serie di atti uniformi, praticati dalla generalità degli appartenenti ad una collettività di operatori per corrispondere all'esigenza di risolvere un conflitto di interessi tra le due parti di un rapporto giuridico.

Devesi, inoltre, tener presente che:

1. l'uso può avere efficacia praeter legem soltanto quando manchi del tutto la legge che disciplini una materia;
2. nelle materie regolate dalla legge o dai regolamenti gli usi hanno efficacia soltanto se espressamente richiamati;
3. non è ammissibile l'uso contra legem o che valga ad abrogare per desuetudine la legge.

Pertanto, nelle materie in cui vengono individuati possibili usi (nuovi o già esistenti), è indispensabile verificare con accuratezza che questa siano compatibili con l'evoluzione normativa nazionale e comunitaria, particolarmente intensa in questi ultimi anni.

ART. 12°

Nella raccolta debbono trovare posto altresì i cosiddetti usi negoziali o interpretativi, anche di contenuto tecnico, la cui funzione consiste nel servire come mezzo di interpretazione della volontà ambigua o di completamento della volontà negoziale mancante, quali le clausole d'uso.

Queste ultime sono pratiche generali, che devono avere carattere sociale o non individuale, e che, per consolidarsi, hanno bisogno di una certa durata.

Esse, spesso, derivano dalla generalizzazione di clausole contrattuali, rispondenti alle particolari esigenze di mercati tipici di certe merci; operando sul piano del negozio, possono derogare alle norme dispositive di legge.

L'accertamento degli usi negoziali, specialmente se in deroga a disposizioni della legge, richiede una particolare circospezione, soprattutto al fine di rendersi conto che essi siano effettivamente applicati, come parte della volontà contrattuale, della generalità di coloro che hanno occasione di compiere l'affare, cui l'uso si riferisce ed al fine di evitare che siano classificati, come usi negoziali o interpretativi, pratiche meramente particolari.

ART. 13°

Anche sulla base degli accertamenti, delle osservazioni e delle proposte dei singoli Comitati tecnici, ove esistenti, la Commissione provinciale provvede all'esame generale dei singoli usi tenendo conto delle contestazioni e delle segnalazioni pervenute alla segreteria.

Qualora sorgano dubbi sulla effettiva esistenza di taluni usi o sulla loro esatta formulazione, la Commissione provinciale dispone l'audizione, eventualmente

in seno ai Comitati tecnici competenti, di rappresentanti di categoria aventi interessi contrapposti nella specifica materia oggetto della rilevazione, in modo da cogliere l'esatto contenuto dell'uso e della sfera di applicazione.

Ultimato l'esame degli usi, la Commissione provinciale procede alla loro classificazione, secondo l'ordine sistematico stabilito dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Durante il lavoro di classificazione la Commissione provvede ad unificare la terminologia, redigendo i testi con espressioni linguisticamente corrette e rendendoli, quanto più possibile, chiari ed accessibili, coordinando le principali voci ed evitando ogni inutile ripetizione.

ART. 14°

Esaminato ed approvato lo schema della nuova "Raccolta provinciale degli usi" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, tale schema viene inviato, per la pubblicazione nell'Albo, ai Comuni ed a tutti gli enti ed uffici, indicati nell'art. 1, c. 2, unitamente ad appositi manifesti, mediante i quali gli interessati vengono nuovamente invitati ad esaminare la raccolta predetta e ad effettuare proposte ed osservazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del manifesto.

ART. 15°

Trascorso il termine di quarantacinque giorni dall'affissione dei manifesti, le osservazioni ed i rilievi sullo schema della raccolta vengono esaminati dai comitati tecnici competenti, ove esistenti e, con il parere dei medesimi, dalla Commissione provinciale per la revisione degli usi, che conclude l'esame dello schema e dei rilievi e, con apposita relazione riassuntiva dei lavori, formula alla Giunta camerale la proposta di approvazione della "Raccolta provinciale degli usi", formata dalla Commissione medesima.

ART. 16°

In base alla relazione conclusiva ed alla proposta della Commissione provinciale, la Giunta della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede all'approvazione della nuova "Raccolta provinciale degli usi" e dispone la stampa di essa. Per ragioni di uniformità e di comodità, il volume dovrà essere stampato nel formato 26 cm. x 17 cm.

ART. 17°

Copia della nuova “Raccolta provinciale degli usi”, va inviata ai Comuni, agli uffici giudiziari, agli enti ed associazioni sindacali, che hanno comunque partecipato alle operazioni di revisione quinquennale degli usi, nonchè ai Ministeri (giusto quanto dispone l’art. 35 del T.U. 20 settembre 1934, n. 2011).

**TITOLO III° - ACCERTAMENTO DI NUOVI USI NEL
QUINQUENNIO**

ART. 18°

Ove nel quinquennio intercorrente tra una revisione degli usi e la successiva, alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura dovessero pervenire richieste di accertamento di usi, la Giunta camerale, dopo aver esaminato tali richieste ed aver constatato che esse sono sufficientemente documentate e che per gli usi da accertare sono state fornite serie prove di esistenza, procede alla ricostituzione della Commissione provinciale, di cui all’art. 1°, e degli eventuali Comitati tecnici per i settori interessati agli usi predetti.

ART. 19°

La Commissione provinciale, con il parere dei Comitati tecnici ove costituiti, effettua l’esame definitivo dei nuovi usi accertati. Lo schema relativo, approvato dalla Giunta, viene trasmesso ai Comuni, per la pubblicazione nell’Albo comunale, e agli enti ed uffici indicati nell’art. 1°, unitamente ad una circolare o, se del caso, ad un manifesto per invitare gli interessati a formulare rilievi ed osservazioni, entro il termine di quarantacinque giorni dall’affissione dello schema.

ART. 20°

Trascorso il termine di quarantacinque giorni, indicato nell’art. 19°, le osservazioni ed i rilievi pervenuti vengono esaminati, con il parere dei Comitati tecnici se costituiti, dalla Commissione provinciale che, con apposita relazione

conclusiva, formula alla Giunta la proposta di inserimento dei nuovi usi nella “Raccolta provinciale”.

ART. 21°

In base alla relazione conclusiva, di cui all’art. 20°, la Giunta della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura approva l’accertamento dei nuovi usi e delibera la stampa e la diffusione di tali usi in apposito supplemento della “Raccolta” con le stesse modalità contenute negli artt. 16° e 17°.

§§ **** §§

B) SISTEMATICA DELLA “RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI”

PREFAZIONE

TITOLO I - USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

- qualifiche
- denominazioni
- clausole principali
- mediazioni in genere
- provvigioni e sconti
- termini
- contratti in fiera e in borsa merci

TITOLO II -COMUNIONI TACITE FAMILIARI

- generalità
- organizzazione
- patrimonio e sua divisione
- diritti e doveri dei partecipanti
- recesso, scioglimento ed allontanamento

TITOLO III -COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

cap. 1) compravendita

cap. 2) locazione:

-forma, durata, decorrenza e disdetta del contratto ed oneri relativi

-forma della consegna e della riconsegna ed oneri relativi

-locazione di camere mobiliate

TITOLO IV -COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI

cap. 1) compravendita di fondi rustici

cap. 2) affitto di fondi rustici

-forma, durata, decorrenza e disdetta del contratto ed oneri relativi

-forma, epoca della consegna e della riconsegna ed oneri relativi

cap. 3) conduzione a mezzadria

cap. 4) conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione

cap. 5) conduzione a colonia miglioritaria

cap. 6) conduzione in enfiteusi

cap. 7) altre forme di conduzione

TITOLO V -COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

cap. 1) prodotti della zootecnica

cap. 2) prodotti dell'agricoltura

cap. 3) prodotti della silvicoltura

cap. 4) prodotti della caccia o della pesca

cap. 5) prodotti delle industrie estrattive

cap. 6) prodotti delle industrie alimentari

cap. 7) prodotti dell'industria del tabacco

cap. 8) prodotti dell'industria delle pelli

cap. 9) prodotti delle industrie tessili

cap.10) prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento

cap.11) prodotti delle industrie del legno

- cap.12) prodotti delle industrie della carta, poligrafiche o
fotofonocinematografiche
- cap.13) prodotti delle industrie metallurgiche
- cap.14) prodotti delle industrie meccaniche
- cap.15) prodotti delle industrie della trasformazione dei
minerali non metalliferi
- cap.16) prodotti delle industrie chimiche
- cap.17) prodotti delle industrie della gomma
- cap.18) prodotti di industrie varie

Nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti, gli usi relativi ai singoli prodotti e merci vanno collocati secondo l'ordine di classificazione adottato dall'Istituto Centrale di Statistica.

TITOLO VI -CREDITO, ASSICURAZIONI

- cap.1) usi bancari
- cap.2) usi delle assicurazioni

TITOLO VII -ALTRI USI

- cap.1) prestazioni varie d'opere e di servizi (per esempio:
lavanderia, tintoria, stampa e finissaggio di tessuti,
tinteggiatura di stanze, verniciatura di infissi, ecc.)
- cap.2) usi marittimi
- cap.3) usi nei trasporti terrestri
- cap.4) usi nei trasporti aerei
- cap.5) usi nella cinematografia

APPENDICE

1. Tavolo di ragguaglio di pesi e di misure locali
2. Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione
3. Definizioni dei termini commerciali italiani secondo la Camera di Commercio Internazionale (cif, fob, ecc.)

INDICI

1. Indice delle materie
2. Indice alfabetico analitico delle attività e delle merci oggetto di usi
3. Indice dei Comuni menzionati nel testo

NOTA:In materia di compravendita per ogni merce o prodotto compreso nel Titolo V gli usi relativi verranno accertati o revisionati secondo il seguente ordine:

1. Ordinazione e prenotazione
2. Preventivo e progetti
3. Conclusione del contratto
4. Forma del contratto
5. Clausole speciali
6. Concessione di vendita con esclusiva
7. Specie di vendita (su campione, a peso, cif, fob, ecc.)
8. Unità di base di contrattazione
9. Modo di misurazione
10. Campioni e analisi
11. Requisiti della merce (forma, dimensioni, assortimento, gradazione, stagionatura, ecc.)
12. Bollatura
13. Imballaggio (forma, spesa, restituzione, peso, ecc.)
14. Deposito della merce
15. Consegna (preavviso, luogo, tempo, modalità, clausole speciali, ecc.)
16. Consegna ripartita
17. Verifica della merce (forma, luogo, tempo)
18. Collaudo
19. Tolleranza (di peso, di misura, di corpi estranei, di numero, di tinte, ecc.)
20. Ricevimento (termini per il ritiro della merce, spese di sosta in arrivo, diritto di rifiuto della merce, ecc.)
21. Ritardo nella consegna e nel ricevimento
22. Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce (rischi, spese di facchinaggio, di pesatura, portuali, ecc.)
23. Pagamento (luogo, termine, sconti, cambiali, ecc.)

24. Obblighi di garanzie del venditore (forma e durata)
25. Difetti ed adulterazioni della merce – avarie
26. Reclami (termini, ritorno della merce, ecc.)
27. Azione redibitoria per vizi occulti (computo del termine per la denuncia della conservazione e di consegna della merce)
28. Risoluzione e rescissione del contratto
29. Perizia
30. Arbitrato
31. Dazi e diritti doganali
32. Usi tecnici relativi alle singole merci
33. Mediazione (modalità, compensi, ecc.).
